

Antiriciclaggio

Teoria e pratica per professionisti

**Raffaele D'Arienzo,
Federico Coltro, Silvia Marini**

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Antiriciclaggio

Teoria e pratica per professionisti

**Raffaele D'Arienzo,
Federico Coltro, Silvia Marini**

FrancoAngeli

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione	pag.	9
Riciclaggio: un tratteggio del reato presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2007	»	13
Schema di riciclaggio	»	16
Autoriciclaggio	»	22
Delitti tributari	»	25
Finanziamento del terrorismo	»	28
Direttiva (UE) 2015/849	»	33
La depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio	»	39
Introduzione	»	45
Art. 2 – Definizione di riciclaggio	»	46
Art. 3 – Principi generali	»	46
Art. 4 – Rapporti con il diritto comunitario	»	47
Art. 5 – Ministero dell’economia e delle finanze	»	47
Art. 6 – Unità di informazione finanziaria	»	48
Art. 7 – Autorità di vigilanza di settore	»	48
Art. 8 – Forze di polizia coinvolte	»	49
Art. 9 – Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia	»	49

Artt. 10, 11, 13, 14	pag.	49
Art. 12 – Professionisti	»	50
Art. 15 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria	»	50
Art. 16 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili	»	
Art. 17 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti	»	54
Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica	»	54
Art. 19 – Modalità di adempimento degli obblighi	»	55
Art. 20 – Approccio basato sul rischio	»	59
Art. 21 – Obblighi del cliente	»	64
Art. 22 – Modalità	»	64
Art. 23 – Obbligo di astensione	»	65
Art. 24 – Attività di gioco	»	65
Art. 25, 26, 27 – Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela	»	71
Art. 28 – Obblighi rafforzati	»	73
Art. 29 – Ambito e responsabilità	»	77
Art. 30 – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi	»	77
Art. 31 – Riconoscimento a livello comunitario dell’assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica	»	80
Art. 32 – Requisiti obbligatori per i soggetti terzi		
Art. 33 – Esclusioni	»	80
Art. 34 – Obblighi dei terzi	»	81
Art. 35 – Rapporti di esternalizzazione o di agenzia	»	82
Art. 36 – Obblighi di registrazione	»	86
Art. 37 – Archivio unico informatico	»	88
Art. 38 – Modalità di registrazione per i professionisti di cui all’art. 12 e per i revisori contabili di cui all’art. 13, c. 1, lett. b)	»	89

Art. 39 – Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell’art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e-bis) ed f)	pag.	90
Art. 40 – Dati aggregati	»	91
Art. 41 – Segnalazione di operazioni sospette	»	96
Art. 42 – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’art. 10, c. 2	»	99
Art. 43 – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti	»	99
Art. 44 – Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all’art. 13, c. 1, lett. a)	»	100
Art. 45 – Tutela della riservatezza	»	101
Art. 46 – Divieto di comunicazione	»	102
Art. 47 – Analisi della segnalazione	»	103
Art. 48 – Flusso di ritorno delle informazioni	»	103
Art. 49 – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore	»	107
Art. 50 – Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia	»	109
Art. 51 – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo	»	110
Art. 52 – Organi di controllo	»	115
Art. 53 – Controlli	»	117
Art. 54 – Formazione del personale	»	117
Art. 55 – Sanzioni penali	»	119
Art. 56 – Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno	»	121
Art. 57 – Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III		
Art. 58 – Violazioni del Titolo III	»	122
Art. 59 – Responsabilità solidale degli enti	»	124
Art. 60 – Procedure	»	125

Introduzione

Il presente volume si propone di rappresentare uno spunto di riflessione, di critica, di attualità, e di costituire un punto di riferimento, grazie alle opinioni che in esso vengono espresse, del mondo dei professionisti economici nel quadro normativo relativo all'antiriciclaggio.

In una logica di continuo rinnovamento nella struttura e nei contenuti, si è deciso di far convivere nel volume due anime diverse. La prima anima, di taglio "dottrinale", propone alcune riflessioni di approfondimento critico e di ampio respiro su tematiche centrali della normativa. La seconda anima è invece quella "tecnico-professionale": il lettore vi troverà elementi più attenti alle problematiche operative del mondo dei professionisti e qui saranno affrontate le esperienze pratiche nell'applicazione legislativa.

Il percorso evolutivo della disciplina antiriciclaggio è proseguito anche negli ultimi anni: numerose, infatti, sono state le novità che hanno inciso sull'applicazione di questa complessa normativa.

Si tratta di aggiornamenti importanti, atteso che i loro effetti si riverberano in modo diretto sui professionisti soggetti al D.Lgs. n. 231/2007, ponendo nuovamente l'attenzione sull'importanza della predisposizione di appositi presidi all'interno degli studi professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge.

Nello specifico gli obblighi previsti hanno una derivazione comunitaria. Il riciclaggio rappresenta un fenomeno internazionale. Conseguentemente, il legislatore ha deciso di intervenire costringendo gli Stati membri ad introdurre nella propria legislazione una serie di disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio.

Pertanto ancora una volta i professionisti sono chiamati a sopportare e supportare una serie di adempimenti supplementari collaborando, al fine di contrastare fenomeni di criminalità, con le autorità. Lo Stato *arruola* quindi le categorie professionali in un sistema integrato teso alla tutela del sistema economico, e lo fa – ma non potrebbe essere diversamente – richiedendo agli stessi professionisti massima cura nell’applicazione delle nuove norme.

In primis in questa edizione del volume è rivisitata la nozione di riciclaggio, anche alla luce delle indicazioni di volta in volta fornite dalla UIF ai destinatari della normativa, e anche attraverso l’introduzione del concetto di “autoriciclaggio”.

Si è proseguito con una disamina dei cosiddetti “reati presupposto”, soprattutto di natura fiscale, e dei risvolti invasivi sull’operativa professionale, delineando di seguito i contenuti del finanziamento del terrorismo.

La prossima applicazione del recepimento della cosiddetta “quarta direttiva comunitaria” ha fornito spunti di riflessione, alla stessa stregua della recente “depenalizzazione” di alcune violazioni ex D.Lgs. n. 231/2007.

Rispondendo ad una precisa scelta politica, volta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, include nel proprio ambito applicativo anche alcune violazioni già punite con la sanzione penale ex art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio) che, a far data dal 6 febbraio 2016, risultano pertanto trasformate in illecito amministrativo.

Nel presente volume sono presi in considerazione gli effetti controversi di tale provvedimento che, impattando acriticamente sull’impianto generale della normativa, da un lato produce un aggravio insostenibile delle sanzioni pecuniarie a carico dei professionisti e, dall’altro, lascia insolute le ormai annose questioni connesse alla inadeguatezza e alla sproporzione del carico sanzionatorio in relazione a condotte che spesso corrispondono a mere inadempienze formali.

Il risultato è un provvedimento che, oltre a produrre un aggravio spesso insostenibile delle sanzioni pecuniarie anche in corrispondenza di condotte che corrispondono a mere inadempienze formali, appare

non conforme a quanto previsto dalla delega legislativa per il recepimento – ormai imminente – della c.d. quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849).

Nel cantiere legislativo all'opera per il recepimento della quarta direttiva devono dunque essere presi in seria considerazione gli effetti distorti di una depenalizzazione che, da un lato, per effetto della inapplicabilità del cumulo giuridico sanzionatorio rischia di segnare la fine dell'attività per molti professionisti puniti con pesanti sanzioni amministrative anche nei casi di mero inadempimento formale e, dall'altro, lascia scoperte sotto il profilo penale tutte le condotte fraudolente realmente finalizzate ad ostacolare l'identificazione del beneficiario effettivo.

Alla luce di tali evoluzioni, è indispensabile che i professionisti coinvolti predispongano le misure previste nell'ambito della necessaria collaborazione con le autorità di vigilanza del settore, alla stregua degli intermediari finanziari e delle altre categorie di operatori non finanziari già da tempo chiamate ad espletare tale compito.

A tal fine è necessaria l'acquisizione delle conoscenze indispensabili per la corretta applicazione delle misure antiriciclaggio all'interno degli studi professionali, anche alla luce delle recenti modifiche legislative, secondo un approccio quanto più possibile operativo alla materia.

Approccio operativo che permea la seconda parte del volume ove sono riportate riflessioni di taglio pratico, conformate su esperienze professionali e di interesse generale che prendono il via dall'esame di una vastissima bibliografia, anni di studio e preparazione, per approdare ad attività sul campo da parte di consulenti che incontrano quotidianamente i professionisti sul territorio nazionale. Dal confronto su esigenze e modalità di azione viene costruito “a quattro mani” il *percorso* di conformità normativa.

Dalla comprensione del problema, alla individuazione degli strumenti formativi e normativi adeguati, insieme alla presa di consapevolezza della complessità degli adempimenti, fino alla gestione del processo nel suo insieme all'interno dello studio: l'intento è di colmare il vuoto attuale con un insieme di competenze – a cui ci auguriamo questo volume apporti un ulteriore contributo concreto – che consentano agli studi di incrementare giorno per giorno il valore del proprio operato. Con la certezza – che è anche lo stimolo della nostra attività – che si tratta di un lavoro in divenire, destinato ad evolvere con la normativa.

Riciclaggio: un tratteggio del reato presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/2007, con le successive modifiche ed integrazioni, rappresenta l'apice di una svolta epocale per i professionisti. I dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i revisori dei conti, gli avvocati ed i notai sono chiamati a collaborare in maniera più incisiva con lo Stato per contrastare il riciclaggio. Sono stati, quindi, estesi nei confronti delle categorie professionali gli obblighi già operanti da tempo per le banche e gli altri intermediari finanziari.

Infatti, recita il nuovo articolo di riferimento del quadro giuridico:

Art. 2 – Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il

- fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
 5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
 6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico gli obblighi previsti hanno una derivazione comunitaria. Il riciclaggio rappresenta un fenomeno internazionale. Conseguentemente, il legislatore ha deciso di intervenire costringendo gli Stati membri ad introdurre nella propria legislazione una serie di disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio.

Pertanto, ancora una volta i professionisti sono chiamati a sopportare e supportare una serie di adempimenti supplementari collaborando, al fine di contrastare fenomeni di criminalità, con le Autorità. Stato che, per la prima volta, da un lato *arruola* le categorie professionali in un sistema integrato teso alla tutela del sistema economico, imponendo, dall'altro lato, ai professionisti stessi massima cura nell'applicazione delle nuove norme.

Tale normativa assume il carattere di estrema sensibilità, andando a incidere in quella sottile zona grigia che segna il confine tra l'interesse pubblico al contrasto del riciclaggio e l'interesse privato della tutela del rapporto professionale con il cliente. Appare dunque evidente che gli operatori saranno costretti ad investire sempre maggiore attenzione all'organizzazione delle strutture in cui essi lavorano.

L'osservanza della normativa rende necessario uno sforzo aggiuntivo per non distogliere le risorse umane dello studio dalle normali mansioni professionali. L'obbligo di identificazione della clientela, la registrazione delle prestazioni nell'archivio previsto, ecc., comportano un considerevole sforzo organizzativo. Il personale dipendente e i collaboratori devono essere informati sulla normativa al fine di assolvere correttamente ai compiti previsti dalle nuove disposizioni. A tal proposito è previsto dalla normativa vigente, a carico del professionista, l'obbligo di formazione dei predetti soggetti.

Nel corso degli anni, numerose aspettative di semplificazione sono sorte in seno alla vasta categoria dei professionisti coinvolti.

Si era, infatti, ritenuto che le indicazioni provenienti dal legislatore comunitario dovessero essere recepite in modo maggiormente coerente rispetto al contesto professionale di applicazione.

Ma tali istanze non sono state accolte.

Ne consegue che, sotto il profilo applicativo, gli obblighi posti a carico dei professionisti e degli Ordini Professionali non risultano semplificati in modo significativo.

In questa fase è opportuno richiamare la nozione di riciclaggio. Infatti le misure che i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad adottare, devono essere proporzionate al rischio di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose o di **finanziamento del terrorismo** in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 231/2007).

Schema di riciclaggio

Lo **schema di riciclaggio** è definito come l'insieme dei mezzi attraverso i quali si nasconde l'esistenza, la fonte illegale o l'utilizzo illegale di redditi e poi si alterano questi redditi per farli apparire leciti.

Si individuano:

– **collocamento “placement”**.

Il collocamento o placement, attività posta in essere con il fine di dissimulare la provenienza illecita dei capitali riciclati. In questa fase una delle tecniche utilizzate è quella di costruire una complessa e frazionata rete di transazioni finanziarie, al fine nascondere agli organismi di controllo operazioni troppo evidenti di denaro, valori o beni per tipologia o per importi;

– **stratificazione “layering”**.

La stratificazione o layering, attività posta in essere con il fine di eliminare ogni eventuale collegamento tra i valori e i beni riciclati e la loro provenienza. La tecnica utilizzata è quella di creare più flussi finanziari anche paralleli di riciclaggio, al fine di frazionare il rischio di un eventuale scoperta dell'attività da parte delle autorità di vigilanza;

– **integrazione “integration”**.

Integrazione o integration costituisce la fase finale con la quale il denaro o gli altri beni vengono resi disponibili per le imprese criminali, in quanto è stata definitivamente celata l'origine e la sua provenienza illecita.

Occorre fissare i concetti delineati in precedenza, in riferimento alle modalità operative e concrete che si possono appalesare agli operatori professionali nello svolgimento della propria attività.

La conversione o il trasferimento dei beni, allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, consiste nel dare supporto a chiunque sia coinvolto in tali attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria attività. Tale scopo può anche essere semplicemente dedotto, sulla base di circostanze di fatto obiettive.

La **conversione**, quindi, è una attività di sostituzione mediante la quale i proventi illeciti sono cambiati con denaro o altri beni. Ad esempio:

- versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, con trasferimento successivo dei valori ai destinatari mediante assegni o prelievi;
- operazioni finanziarie effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
- sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore;
- costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, allo scopo di ottenere prestiti di denaro.

Il **trasferimento** consiste nello spostare il valore delittuoso da un luogo ad un altro (ad esempio il denaro “sporco” all'estero), oppure creando una rete di operazioni economiche parallele o piramidali aventi il fine di dissimulare la provenienza illecita del denaro: si ponga il caso in cui un terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un bene, per poi successivamente rivenderlo al destinatario originario dell'operazione.

Azioni che, quindi, tendono all'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi.

L'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzo di beni**: nel riciclaggio si necessita che il soggetto sia consapevole che i beni siano il provento di un'attività criminosa. Se tale consapevolezza emerge in momenti successivi non si può fare riferimento ad attività di riciclaggio. Si sottolinea come, nel nostro codice, tali attività non rientrino nella fattispecie di riciclaggio, ai sensi dell'articolo 648-bis c.p., ma in quella di **ricettazione**, di cui all'articolo 648 del codice penale: tale

ipotesi, che la normativa precedente escludeva dai delitti che facevano scattare gli adempimenti antiriciclaggio, a **partire dal 29 dicembre 2007, viene quindi ricompresa nel concetto di riciclaggio.**

A decorrere dal 29 dicembre 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, viene recepita la specifica definizione di riciclaggio proposta dalla direttiva 2005/60/CE, alla quale i professionisti e i revisori contabili devono fare riferimento, ai fini dello svolgimento della propria prestazione.

La nuova definizione deve essere adottata, come precisa l'articolo 2, ai **solì fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2007: tale definizione non modifica le fattispecie criminose**, contenute all'interno dei codici penali dei diversi Stati Comunitari, ma ha l'unico scopo di definire a livello UE l'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio posti a carico degli operatori, fornendo loro uno scenario di riferimento uniforme.

Nel contesto dei delitti contro il patrimonio tramite frode, gli articoli da 648 a 648-ter del codice penale italiano prevedono tre tipologie di delitti compiuti da chi, non avendo partecipato al compimento di un determinato reato, si rende parte attiva però per immettere, o agevolare l'immissione nel circuito economico dei proventi (denaro, beni o altre utilità) del reato stesso.

L'impostazione del nostro codice penale non è stata condivisa dalle Autorità Internazionali (cfr. Fondo Monetario Internazionale) le quali, considerando il riciclaggio un fenomeno particolarmente grave in sè, hanno raccomandato al legislatore nazionale di perseguire il riciclaggio anche quando esso è commesso dall'autore del reato presupposto (cosiddetto **autoriciclaggio**).

Raccomandazione recepita, a partire dal 1° gennaio 2015, con l'introduzione del reato relativo, di cui in prosieguo.

Nel contesto dei delitti contro il patrimonio tramite frode, gli articoli da 648 a 648-ter del codice penale italiano prevedono tre tipologie di delitti compiuti da chi, non avendo partecipato al compimento di un determinato reato, si rende parte attiva però per immettere, o agevolare l'immissione nel circuito economico dei proventi (denaro, beni o altre utilità) del reato stesso.

Il primo reato è quello di **ricettazione (art. 648)**, che pone in essere chi acquista, riceve od occulta, o comunque si rende parte attiva nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto.

Di tale reato **non si occupava la precedente normativa antiriciclaggio**, per cui gli **operatori non erano tenuti ad alcun obbligo**, in presenza dello stesso.

Ad esempio, un professionista **non doveva** segnalare il sospetto che un proprio cliente utilizzasse beni che altri avevano rubato.

Il **secondo reato** è quello di **riciclaggio (art. 648-bis)**, compiuto da chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, **compie una serie di operazioni** (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio indica quindi le attività di ripulitura di proventi illeciti, tramite una serie di operazioni che consentono di celarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Si nota che, mentre il delitto di ricettazione presuppone una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è preminente l'obiettivo ulteriore di celare l'origine illecita dei proventi: ad esempio, si configura ricettazione se si utilizzano i beni di una rapina compiuta da altri. Si configura riciclaggio se si tramutano i beni in soldi, si versano i soldi in banca, per poi successivamente disporre.

Art. 648-bis c.p.

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il **terzo reato** è quello che, al di fuori delle ipotesi in cui si possa delimitare il reato di ricettazione o quello di riciclaggio, compie colui che effettua **l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)** in attività economiche o finanziarie.

Il riutilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una speciale ipotesi di riciclaggio, quando